

SCHEMA DI CONTRATTO

COMUNE DI GENOVA

Contratto fra il Comune di Genova e la Società per l'affidamento dei servizi di supporto operativo nell'ambito delle Civiche Biblioteche centrali Berio e De Amicis e, in via sperimentale, di ulteriori servizi in concessione.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno il giorno del mese di in Genova, in una delle sale del Palazzo Comunale, posto in Via Garibaldi al civico numero nove.

INNANZI A ME – Dott. Segretario Generale del Comune di Genova

sono comparsi

PER UNA PARTE - il COMUNE DI GENOVA, con sede in Genova Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato dal Dott. domiciliato presso la sede del Comune, nella qualità di Dirigente in esecuzione della Determinazione Dirigenziale

E PER L'ALTRA PARTE - la Società per brevità denominata Partita IVA..... Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di rappresentata da e domiciliata presso la sede della Società, nella qualità di

Quali Signori comparenti, della cui identità personale e poteri io Ufficiale Rogante sono certo;

p r e m e t t o n o

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Cultura n. del esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere, mediante esperimento di procedura aperta selezionando la migliore offerta ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii, al conferimento in l'affidamento dei servizi di supporto operativo nell'ambito delle Civiche Biblioteche centrali Berio e De Amicis e, in via speri-

SCHEMA DI CONTRATTO

mentale, di ulteriori servizi in concessione;-che il relativo Bando di gara è stato pubblicato

con le seguenti modalità:

- che in base alle risultanze della gara predetta, riportate in appositi verbali a cronologico n.

....., redatti rispettivamente durante le sedute di gara ed ai quali si fa

pieno riferimento, i servizi in oggetto sono stati aggiudicati provvisoriamente, al

..... con l'attribuzione di punti

- che, con successiva determinazione dirigenziale n..... in dataesecutiva il

..... l'Amministrazione, ha aggiudicato definitivamente l'affidamento di cui trattasi al

..... che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all'art. 79, comma 5, lettera

a), del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

- che è stato emesso il DURC afferente la stipula del contratto in data

Quanto sopra premesso e confermato, quale parte integrante del presente contratto, le Parti

come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto Il Comune, come sopra rappresentato, esperiti gli adem-

pimenti disposti dal Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i. espletate le veri-

fiche relative all'accertamento dei requisiti soggettivi di cui all'art. 38 del D.to L.vo n.

163/2006 e ss.mm.ii. ed acquisita la documentazione indicata nel Capitolato Speciale affida

alla..... che, come sopra costituita e nell'anzidetta qualità, accetta senza riserva al-

cuna l'espletamento dei servizi di supporto operativo nell'ambito delle Biblioteche Civiche

centrali Berio e De Amicis e di ulteriori servizi in concessione, come indicati negli artt. 3 e 4

del Capitolato Speciale.

SCHEMA DI CONTRATTO

L'operatore economico s'impegna all'esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale, o da questo richiamati, nonché a quelle contenute nella propria offerta, sia economica che tecnica.

Articolo 2. Capitolato Speciale La concessione viene conferita e accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto, e per quanto da esso non disciplinato, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale, approvato con Determinazione Dirigenziale della Direzione Cultura n..... del che le Parti dichiarano di conoscere, avendolo sottoscritto digitalmente e prima d'ora per accettazione; io Ufficiale Rogante sottoscrivo digitalmente il medesimo, che in formato informatico si allega al presente atto sotto la lettera perché ne formi parte integrante e sostanziale.

Per quanto non espressamente disciplinato dagli atti sopraccitati e dal presente atto le Parti si obbligano a fare riferimento al Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28 aprile 2011.

Articolo 3. Ammontare dell'appalto Le Parti come sopra costituite dichiarano che il prezzo complessivo del presente affidamento viene così quantificato:

- per 21 mesi di contratto in esenzione IVA ex art. 10 c. 22 D. Lgs. 633/1972 di cui **1.000,00 euro** per oneri da interferenze relativi alla sicurezza.

Articolo 4. Ammontare dei servizi in concessione e utilizzo della Sala Chierici Le Parti come sopra costituite dichiarano che sui proventi derivanti dai servizi in concessione, l'Affidatario dovrà corrispondere all'Amministrazione gli importi risultanti dalle percentuali offerte in sede di gara.

Tali percentuali nella misura offerta in sede di gara dovranno essere mantenute per tutta la durata del presente contratto.

SCHEMA DI CONTRATTO

Al termine di ogni mese, entro il giorno cinque (5) del mese successivo, l'Affidatario dovrà produrre alla Civica Amministrazione la rendicontazione dei proventi derivanti dai servizi in concessione comprovante l'importo che dovrà corrispondere alla stessa Amministrazione.

Articolo 5. Articolazione dell'appalto - Costituisce oggetto del presente contratto

l'affidamento dei servizi di supporto operativo nell'ambito delle Civiche Biblioteche centrali Berio e De Amicis e, in via sperimentale, di ulteriori servizi in concessione.

L'affidamento dovrà essere svolto secondo quanto indicato nel progetto presentato nell'offerta tecnica, tenuto conto degli obiettivi, delle finalità e modalità di esecuzione disposti dal Capitolato Speciale e alle condizioni economiche indicate nell'offerta economica.

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di affidare all'operatore economico nuove prestazioni analoghe a quelle di cui alla presente procedura, conformi al progetto di base ed all'offerta presentata sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, in virtù dell'art. 57 comma 5 lett. b) del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

Inoltre la Civica Amministrazione, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, si riserva la facoltà di richiedere all'Affidatario lo svolgimento delle prestazioni di cui al contratto, alle medesime condizioni dallo stesso disciplinate, per il tempo necessario all'individuazione del nuovo affidatario e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza contrattuale; in tal caso l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste alle stesse condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 6. Termini per l'inizio e l'ultimazione dell'affidamento - L'affidamento terminerà il

Articolo 7. Referente della Società - La Società, come sopra costituita nell'anzidetta qualità, per tutta la durata dell'appalto dichiara che l'affidamento in oggetto del presente atto verrà eseguito sotto la personale cura, direzione e responsabilità del Signor/a

SCHEMA DI CONTRATTO

..... anzi generalizzato che potrà venire sostituito, in caso di impedimento, da altra

persona purché munita dei requisiti richiesti il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune di Genova.

Inoltre la Società è individuata quale responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 29 del

D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. dei dati personali e/o sensibili inerenti gli utenti di cui possa

eventualmente venire in possesso nell'esecuzione del servizio, secondo quanto stabilito da D.

Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., pertanto individua per gli adempimenti di cui al presente articolo il

Signor/a

Articolo 8. Penali - La Civica Amministrazione" effettuerà mediante il proprio personale i controlli e gli accertamenti ivi individuati.

In caso di inottemperanza alle disposizioni del Capitolato Speciale o in caso di mancato ri-

spetto degli obblighi contrattuali, l'Affidatario potrà incorrere nel pagamento di una penale

graduata in rapporto alla gravità della mancata prestazione da un minimo di € 50,00 ad un

massimo di € 500,00, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti. L'applicazione

della penale sarà preceduta da formale contestazione rispetto alla quale il concessionario avrà

la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla no-

tifica della contestazione stessa.

Qualora l'inottemperanza non risulti grave ma ugualmente atta a evidenziare una cattiva qua-

lità dell'attività il provvedimento di cui al precedente comma 2 sarà preceduto da un richiamo

verbale. Al secondo richiamo si applica quanto stabilito al precedente comma 2.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma 2 non può superare la som-

ma annua di € 3.000,00; qualora gli inadempimenti siano tali da comportare una penale di

importo superiore a detta cifra trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione

del contratto.

SCHEMA DI CONTRATTO

Il provvedimento applicativo della penale sarà proposto dal Dirigente Responsabile o, se diverso, dal Responsabile del Procedimento sarà assunto con Determinazione Dirigenziale e verrà notificato all'Impresa affidataria in via amministrativa. L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà trattenuto dalla fattura, successivamente all'adozione del provvedimento stesso.

I contenuti dell'offerta di gara della Società relativi ai servizi in concessione, costituiscono obbligo contrattuale, pertanto in caso di inadempienza verrà comminata una penale pari variabile da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 per ogni inadempimento riscontrato, e intimato il ripristino delle condizioni contrattuali entro il termine di giorni 10 lavorativi dalla richiesta, fatto salvo in caso contrario la risoluzione di diritto del contratto.

Articolo 9. Pagamenti La Società sarà responsabile e titolare delle partite contabili con il Comune di Genova. In particolare, dovrà inviare mensilmente la fattura posticipata rispetto alle prestazioni erogate relativamente ai servizi di supporto operativo, con indicazione della quota corrispondente. Le fatture emesse dalla Società, in esenzione Iva ex art. 10 n.22 D.P.R. 633/1972 trattandosi di prestazioni inerenti i servizi bibliotecari, dovranno essere intestate a: Direzione Cultura – Settore Musei e Biblioteche Largo Pertini, 4 – 16121 GENOVA.

Tenuto conto del carattere di sperimentazione degli ulteriori servizi in concessione, come indicati all'Art. 4 del Capitolato Speciale, la Società dovrà trasmettere mensilmente un report riepilogativo contenente i dati utili (n.ro partecipanti, incassi) suddivisi per tipologia di servizio per consentire al Comune di Genova la verifica e il monitoraggio dell'andamento dei servizi stessi.

Il Comune di Genova -Direzione Cultura – Settore Musei e Biblioteche provvederà ad emettere fattura mensile con Iva di legge sugli incassi spettanti derivanti dai proventi relativi agli

SCHEMA DI CONTRATTO

ulteriori servizi in concessione e commerciali, secondo le modalità sopra indicate al precedente Art. 4).

I pagamenti sono disposti previo accertamento da parte del Responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto a quanto previsto dal Capitolato e dai contenuti dell'offerta tecnica di gara.

Il pagamento delle fatture, previa verifica della correttezza contributiva (DURC regolare) avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura con le modalità vigenti.

Il Comune in caso di irregolarità del DURC sospenderà in via cautelativa i pagamenti delle fatture. All'acquisizione del/i documento/i di regolarità dei versamenti i pagamenti riprenderanno regolarmente con la liquidazione delle fatture sospese.

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il C.I.G. attribuito alla gara è

I pagamenti effettuati dal Comune di Genova dovranno essere effettuati mediante emissione di bonifico bancario presso la seguente Banca:(conto/i corrente/i dedicato/i in via esclusiva alle commesse pubbliche ai sensi del comma 1 art. 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.). Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono: nato/a; nato/a

La Società s'impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della citata Legge entro sette giorni, al Comune di Genova eventuali modifiche degli estremi indicati, e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010.

I pagamenti effettuati dall'Affidatario dovranno avvenire mediante emissione di bonifico bancario presso Unicredit S.p.A. GENOVA TESORERIA COMUNALE ABI 02008 – CAB 01459 – CIN T - IBAN IT 08 T 02008 01459 000100880807- BIC UNCRITMM - Conto corrente n. 000100880807.

SCHEMA DI CONTRATTO

Le Parti si danno reciprocamente atto che, a far data dal 31 marzo 2015, il fornitore è obbligato ad emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi dovuti.

A partire da tale data il Comune rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati: il numero d'ordine qualora indicato dalla Civica Amministrazione, il numero di C.I.G. ed il codice IPA che verrà prontamente comunicato dalla stessa Civica Amministrazione. Quest'ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l'eventuale modifica verrà prontamente comunicata al fornitore via PEC.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a diecimila EURO, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, presso "Equitalia S.p.A.

Articolo 10. Risoluzione del contratto - E' facoltà della Civica Amministrazione risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio a spese dell'aggiudicatario, qualora l'aggiudicatario stesso non abbia adempiuto agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richieste nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione stessa, ovvero vi sia stato grave inadempimento da parte dell'Affidatario stesso nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Costituiranno condizioni di risoluzione di diritto, ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, le ipotesi seguenti:

SCHEMA DI CONTRATTO

a) inadempienze gravi degli obblighi contrattuali che si protraggano oltre il termine perentorio stabilito dalla Civica Amministrazione e comunicato all’Affidatario per porre fine all’inadempimento;

b) mancata osservanza delle norme sulla sicurezza;

c) evidente mancato raggiungimento degli standard qualitativi;

d) revoca delle licenze/autorizzazioni relative allo svolgimento delle attività di cui al Capitolato speciale d’appalto;

e) mancata osservanza del progetto di inserimento lavorativo del personale svantaggiato secondo le modalità presentate in sede di gara.

Costituiscono inoltre motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’Art. 1456

C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.

b) grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni, errore grave nell’esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;

c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni;

d) transazioni di cui al presente appalto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell’operazione, ai sensi del comma 9 bis dell’art. 3 della Legge n.136/2010;

Il contratto verrà altresì risolto di diritto:

a) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per il contraente, e qualora emerga, per quanto possa occorrere, l’impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;

SCHEMA DI CONTRATTO

b) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella esecuzione del contratto, e di cui lo stesso venga a conoscenza.

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune di Genova, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

Risoluzione del contratto nei casi previsti dall'applicazione di penali.

Il contratto verrà risolto nei seguenti casi:

- applicazioni delle penali previste al precedente articolo 8 "PENALI" per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;

- dopo tre contestazioni e in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune di Genova, ferma restando l'applicazione delle penali previste dall'articolo "PENALI".

In tali casi il Comune di Genova procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti, ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento.

Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

SCHEMA DI CONTRATTO

Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune di Genova potrà rivalersi su eventuali crediti della Società nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa.

In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune di Genova effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l'entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell'impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti.

Le spese occorrenti per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della società.

Articolo 11. Controversie - Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 12. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

Il Raggruppamento è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

Esso si impegna a trasmettere al Comune, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici nonché è obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente.

SCHEMA DI CONTRATTO

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti

Competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune di Genova effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Articolo 13. Riassorbimento del personale e inserimento di soggetti svantaggiati - E'

previsto per l'Affidatario l'onere di riassorbimento del personale utilizzato dall'appaltatore uscente, compresi i soggetti svantaggiati, se compatibile e armonizzabile con l'organizzazione d'impresa.

A tal fine la Committenza mette a disposizione dell'Affidatario l'elenco del personale impiegato dall'Affidatario uscente per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto.

Articolo 14. Sicurezza e salute dei lavoratori – La Società ha depositato presso la

stazione appaltante il documento di valutazione dei rischi, di cui all'art. 7 comma 3 del predetto Decreto, contenente le misure adottate per eliminare le interferenze; detto documento che forma parte integrante del presente contratto, è depositato agli atti del Comune ed inoltre sarà messo a disposizione delle Autorità competenti alle verifiche ispettive di controllo; essa s'impegna ad aggiornare la documentazione di cui sopra, ogni volta che mutino le condizioni di esecuzione a diverso titolo quale tecnico, organizzativo o logistico, comunque incidenti sulle modalità realizzative.

Articolo 15. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva - A garanzia della perfetta

esecuzione del servizio e dell'osservanza di tutte le norme contrattuali il Raggruppamento ha presentato polizza fideiussoria della Societàper l'importo di Euro

Detta garanzia (cauzione), previa eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata e fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo.

SCHEMA DI CONTRATTO

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione dell'attestato di regolare esecuzione delle prestazioni.

Il Comune di Genova può richiedere alla Società la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Articolo 16. Responsabilità verso terzi e assicurazione - La Società, nell'anzidetta qualità, assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo; essa ha presentato alla Direzione CULTURA E TURISMO le polizze assicurative, così come previsto all'articolo 23 del Capitolato Speciale "ASSICURAZIONI", che tenga indenne il Comune di Genova dai rischi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni nonché garanzia per responsabilità civile verso terzi.

Articolo 17. Verifica dei servizi affidati in concessione - La Civica Amministrazione si riserva di valutare, al termine di ogni anno solare, l'andamento dei servizi in concessione sulla base delle statistiche e dei dati che l'Affidatario si obbliga a fornire a dimostrazione dell'osservanza degli impegni assunti in sede di gara e la sperimentazione dei nuovi servizi stessi.

Articolo 18. Trattamento fiscale - Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, fatto salvo il contributo trasferito dal Comune per prestazioni esenti.

Se del caso, le Parti richiedono l'esenzione dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis del DPR 26 ottobre 1972 n. 642 in quanto l'Aggiudicatario è ONLUS di diritto ai sensi dell'art.10 - comma 8 - del D.to L.vo 460 del 4 dicembre 1997.

SCHEMA DI CONTRATTO

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19. Spese di contratto - Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) e comprese quelle occorse per la procedura aperta sono a carico della Società come sopra costituita, che vi si obbliga.

Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso e le Parti, avendone preso visione, col mio consenso, mi dispensano dal darne lettura.

Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune di Genova ho ricevuto il presente atto che consta di pagine da me redatto su supporto informatico non modificabile e letto, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, alle parti comparenti, le quali lo approvano e sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di firma elettronica (acquisizione digitale di sottoscrizione autografa). Dopo di che io Ufficiale Rogante ho apposto la mia firma digitale alla presenza delle Parti.

Per il Comune di Genova

Il Segretario GENERALE

Per la Società